



COMUNICAZIONI ATTIVITA' RECUPERO RIFIUTI IN PROCEDURA SEMPLIFICATA

INFORMAZIONI UTILI

Tutte le comunicazioni di inizio, rinnovo o modifica sostanziale di attività di recupero rifiuti inviate ai sensi dell'art. 216 del Decreto Legislativo n. 152 del 03.04.2006 e non rientranti nell'obbligo di chiedere Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) ai sensi dell'art.3 comma 3 del d.p.r. 59/13, devono essere presentate da Ditte in possesso di autorizzazione alla costruzione dell'impianto e alle emissioni in atmosfera ai sensi degli artt. 269 o 272 della parte V del D.Lgs. 152/06 e succ.ve mod.ni ed int.ni (comprensiva di tutte le tipologie di rifiuto oggetto di comunicazione) e che abbiano effettivamente proceduto alla costruzione dello stesso. Dovranno, altresì, essere già in possesso di tutte le autorizzazioni/concessioni o nulla-osta richiesti per gli impianti industriali e di idonea dichiarazione attestante la compatibilità urbanistica dell'attività per cui viene presentata la comunicazione. Al momento dell'invio della comunicazione, l'impianto deve essere stato predisposto per il ricevimento dei rifiuti e i macchinari da utilizzare ai fini del recupero dei rifiuti (e dichiarati in comunicazione) devono essere effettivamente presenti sul sito.

La **comunicazione di inizio o rinnovo attività**, dovrà essere presentata **per il tramite SUAP**, a firma del legale rappresentante della Ditta, avvalendosi dei modelli A – B – C – D – E – E bis (nel caso trattasi di rifiuti pericolosi) – F – modulo Garanzia Finanziaria, reperibili sul sito internet della città Metropolitana di Roma Capitale nella sezione *“modulistica on line comunicazioni attività recupero rifiuti in procedura semplificata”*.

Per quanto riguarda i rinnovi, va tenuto presente che per la scadenza va considerata la data di presentazione della precedente comunicazione. Tenuto conto che il termine istruttorio di 90 giorni previsto dall'art.216 del D.lgs. 152/06 è applicabile anche alle comunicazioni di rinnovo, affinché si possa utilmente formare il silenzio-assenso è opportuno che la comunicazione di rinnovo pervenga **almeno novanta giorni prima della scadenza**.

Alla suddetta comunicazione dovranno essere allegati:



1) Documentazione attestante il versamento delle spese di istruttoria.

A partire dal giorno 8/2/2011 alle comunicazioni di inizio, rinnovo o modifica sostanziale di attività di recupero rifiuti in procedura semplificata inviate a questa Amministrazione ai sensi dell'art. 216 del Decreto Legislativo n. 152 del 03.04.2006, dovrà essere allegata ricevuta di versamento attestante il pagamento delle spese di istruttoria, così come previsto dal “Regolamento rimborso spese istruttoria procedimenti autorizzativi in materia di tutela ambientale” (D.C.P. n. 38 del 13/09/2010), consultabile dalla home page nell'area “Atti normativi”, nella sezione “Regolamenti”.

Il pagamento che potrà essere effettuato:

- sul C.C.P. 129015 intestato a “Città Metropolitana di Roma Capitale”;
- mediante pagamento elettronico “SISTEMA PAGO PA – nodo dei pagamenti metropolitano” secondo le disposizioni presenti sul sito Web della Città Metropolitana di Roma Capitale;
- mediante bonifico bancario a favore di “Città metropolitana di Roma Capitale, conto tesoreria della Città metropolitana di Roma Capitale, tenuto dalla Banca: UNICREDIT S.p.A. filiale 30070 - Sportello di tesoreria – Via del Corso n° 307 – 00186 – Roma – C/C n° 401059955 – ABI: 02008 – CAB: 05181 – CIN: P – IBAN: IT 30 P 02008 05181 000401059955”;

indicando nella causale del versamento:

- a) denominazione e sede legale del richiedente;
- b) attività per la quale è stata effettuata la comunicazione e relativa classe di attività;
- c) codice fiscale e partita IVA.

Gli importi per le spese di istruttoria sono stati inseriti nella modulistica reperibile sul sito (vedi “modello A”).

2) Documentazione attestante il versamento del diritto annuale di iscrizione.

Le Ditte che presentano comunicazione di inizio, rinnovo o modifica sostanziale di attività di recupero di rifiuti in procedura semplificata sono tenute al versamento del diritto annuale di iscrizione ai sensi dell'art. 214, co. 6 del D.Lgs. 152/06, così come modificato dal D. Lgs. 205/2010.

Il pagamento che potrà essere effettuato:

- sul C.C.P. 129015 intestato a “Città Metropolitana di Roma Capitale”;
- mediante pagamento elettronico “SISTEMA PAGO PA – nodo dei pagamenti metropolitano” secondo le disposizioni presenti sul sito Web della Città Metropolitana di Roma Capitale;



- mediante bonifico bancario a favore di “Città metropolitana di Roma Capitale, conto tesoreria della Città metropolitana di Roma Capitale, tenuto dalla Banca: UNICREDIT S.p.A. filiale 30070 - Sportello di tesoreria – Via del Corso n° 307 – 00186 – Roma – C/C n° 401059955 – ABI: 02008 – CAB: 05181 – CIN: P – IBAN: IT 30 P 02008 05181 000401059955”;

indicando nella causale del versamento a) denominazione e sede legale del richiedente;

- b) attività per la quale è stata effettuata la comunicazione e relativa classe di attività;
- c) codice fiscale e partita IVA.

Si precisa che il pagamento degli oneri istruttori non sostituisce il pagamento del diritto annuale di iscrizione, ma si va a sommare quest'ultimo.

Gli importi del diritto annuale di iscrizione sono stati inseriti nella modulistica reperibile sul sito (vedi “modello A”).

3) Apposita relazione tecnica.

La relazione tecnica deve contenere, ai sensi dell'art. 216, co. 3 del D.Lgs 152/06, le seguenti informazioni:

- a) il rispetto delle norme tecniche e delle condizioni specifiche;
- b) il possesso dei requisiti soggettivi richiesti per la gestione dei rifiuti;
- c) le attività di recupero che si intendono svolgere;
- d) lo stabilimento, la capacità di recupero e il ciclo di trattamento o di combustione nel quale i rifiuti stessi sono destinati ad essere recuperati, nonché l'utilizzo di eventuali impianti mobili;
- e) le caratteristiche merceologiche dei prodotti derivanti dai cicli di recupero.

Nella relazione tecnica, oltre ad una descrizione dello stabilimento (capannone, area scoperta etc.), devono essere dichiarate le modalità effettive di gestione dei rifiuti per ogni singola tipologia e per ogni specifica operazione di recupero che si svolge nello stabilimento e oggetto di comunicazione, nonché i sistemi adottati per garantire la tutela dell'ambiente (acqua, aria, suolo). Dovranno, altresì, essere giustificate la potenzialità totale e specifica dell'impianto da calcolarsi in funzione dei macchinari, degli spazi e delle risorse umane impiegate. Devono essere allegate, anche su supporto informatico, fotografie degli impianti, dei macchinari e delle attrezzature utilizzate per il recupero, delle aree destinate al ricevimento dei rifiuti (messa in riserva, stoccaggio, trattamento e recupero). A discrezione della Ditta possono, inoltre, essere allegate brochures di integrazione delle caratteristiche dei macchinari, etc.

Tutte le informazioni di cui sopra dovranno essere rese specificatamente per ogni tipologia di rifiuto e per ogni operazione di recupero che si intende effettuare.

Se la comunicazione è riferita a operazioni di recupero di Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) dovrà essere presentata una ulteriore relazione tecnica, timbrata e firmata da tecnico abilitato iscritto ad Albo professionale e dal



rappresentante legale della Ditta, attestante la conformità dell'impianto di trattamento e delle modalità di gestione dei rifiuti alle prescrizioni tecniche stabilite dagli Allegati VII e VIII del D.Lgs 49/2014. La relazione dovrà inoltre contenere la descrizione delle modalità operative dei cicli di trattamento ai quali sono sottoposti i rifiuti da recuperare specificando le attrezzature impiegate.

4) **Idonea planimetria dell'impianto.**

La planimetria dovrà riportare: la superficie complessiva; le singole superfici destinate alle diverse tipologie di rifiuti ed alle specifiche operazioni di recupero; il posizionamento dei macchinari, delle vasche di lavaggio e di ogni altra attrezzatura richiesta per il recupero dei rifiuti dichiarati; il sistema per l'abbattimento delle emissioni e delle polveri diffuse; i sistemi per il convogliamento ed il trattamento delle acque di prima pioggia di dilavamento dei piazzali e delle aree esterne industriali, etc.

5) **Documentazione attestante il versamento delle garanzie finanziarie.**

Ai sensi della D.G.R. N° 755/08, modificata e integrata dalla D.G.R. 17 aprile 2009 n° 239 (S.O. n. 73 B.U.R. n. 17 del 07/05/09), le Ditte che effettuano operazioni di recupero rifiuti in “procedura semplificata” ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs 152/06 e s.m.i. devono prestare garanzia finanziaria al fine di assicurare la copertura da eventuali danni alla salute dei cittadini e/o all'ambiente derivanti dall'attività di recupero rifiuti.

Detta garanzia finanziaria deve essere prestata secondo le modalità specificate nell'art. 2 del Documento Tecnico allegato alla DGR 239/09 e per una copertura nel tempo pari alla durata dell' autorizzazione, maggiorata di anni due, in favore di “Città Metropolitana di Roma Capitale, Via IV Novembre 119/A 00187 Roma - Codice Fiscale 80034390585”.

L'importo della garanzia finanziaria deve essere calcolato secondo quanto stabilito nell' “Allegato A” al sopra citato Documento Tecnico.

Al Dipartimento IV – Servizio 4 “Procedimenti integrati” della Città Metropolitana di Roma Capitale dovrà essere trasmessa copia del deposito cauzionale versato o della polizza fidejussoria stipulata unitamente al Modulo “Garanzia Finanziaria” (predisposto al fine di facilitare il calcolo dell'importo della garanzia finanziaria), che dovrà essere compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal legale rappresentante della Ditta.

Si evidenzia che la garanzia finanziaria dovrà essere prestata prima della messa in esercizio.

La mancata prestazione della suddetta garanzia comporterà la perdita dei requisiti per l'esercizio delle attività.

Si fa presente che la mancanza anche di una sola delle informazioni richieste dall'art. 216 del D. Lgs. 152/06 comporterà l'inefficacia della comunicazione ai fini del termine previsto



per l’inizio dell’attività: tali informazioni dovranno essere prodotte seguendo lo schema sin qui descritto, avvalendosi dei modelli semplificativi (A – B – C – D – E – E bis nel caso di rifiuti pericolosi – F – modulo Garanzie Finanziarie), predisposti da questa Amministrazione ed allegati al presente prospetto informativo, integrati con la relazione tecnica di cui al punto 3).

Risulta necessario, pertanto, non omettere alcuna delle dichiarazioni contemplate dalla modulistica sopra indicata: nel caso in cui alcune delle suddette dichiarazioni non fossero ritenute di specifica pertinenza alle operazioni effettuate, andranno eventualmente barrate e dovranno essere comunque consegnate.